
Circolare per il Cliente 8 gennaio 2025

IN BREVE

- La Legge di Bilancio 2025
- La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2025
- La detrazione IVA per le fatture a cavallo d'anno
- Milleproroghe 2025 pubblicato in G.U.: le principali novità
- Verifica delle condizioni per adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2025
- Fatturazione elettronica obbligatoria prorogata fino al 31 dicembre 2027
- Verifica "esportatori abituali" per il 2025
- Tasso di interesse legale al 2% dal 1° gennaio 2025
- La natura del bollo in fattura
- Deducibilità compensi amministratori
- Verifica dei limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2025
- Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2025
- La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d'anno nel regime "di cassa"
- Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2025

APPROFONDIMENTI

- Le modalità di compensazione del credito IVA
- La detrazione IVA a cavallo d'anno 2024-2025

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

MANOVRA 2025

La Legge di Bilancio 2025

Legge 30 dicembre 2024, n. 207

Il Senato, nella mattinata del 28 dicembre 2024, con 108 voti favorevoli, 63 contrari e un'astensione, ha dato il via libera definitivo alla Legge di Bilancio 2025, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", pubblicata in G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024, Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Tra le novità si segnalano la conferma del **passaggio da quattro a tre aliquote IRPEF** (23, 35 e 43 per cento) come già previsto, in deroga alla disciplina del TUIR, per l'anno 2024, una **limitazione alla fruizione delle detrazioni** per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro, l'introduzione a regime della **rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni**, negoziate e non negoziate, e dei **terreni edificabili** e con destinazione agricola, la modifica **da 30 a 35 mila euro della soglia limite di reddito da lavoro dipendente e assimilato percepita nell'anno precedente fino alla quale i soggetti percettori possono avvalersi del regime forfetario**.

IVA

La compensazione del credito IVA dal 1° gennaio 2025

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2024 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2025 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2024), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

Vedi l'Approfondimento

IVA

La detrazione IVA per le fatture a cavallo d'anno

La regola generale in materia di detrazione dell'IVA sugli acquisti prevede che **la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l'operazione è stata effettuata in tale mese**, ma l'ultima parte dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un'**eccezione** di fondamentale importanza: la disposizione **non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente**.

Vedi l'Approfondimento

IMPRESE, PROFESSIONISTI

Milleproroghe 2025 pubblicato in G.U.: le principali novità

D.L. 27 dicembre 2024, n. 202

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2024 ed è quindi in vigore dal 28 dicembre 2024, il decreto "Milleproroghe 2025" (D.L. n. 202/2024), contenente disposizioni urgenti.

Segnaliamo le principali novità per imprese e professionisti.

Proroga obbligo assicurativo per danni catastrofali - Prorogato al 31 marzo del 2025 l'obbligo per le imprese di stipulare un'assicurazione contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali. L'obbligo è stato introdotto dall'art. 1, commi da 101 a 111, della legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), e si applica a tutte le imprese, sia con sede legale in Italia che con sede legale all'estero ma con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione in Camera di Commercio.

Proroga divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati - Prorogato dal 1° gennaio 2025 al 31 marzo 2025 il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie verso privati. I soggetti che inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS). Il divieto di fatturazione elettronica opera anche per i soggetti non tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Proroga entrata in vigore del regime di esenzione IVA per gli ETS - Prorogato al 1° gennaio 2026 il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni dagli enti associativi in conformità alle finalità istituzionali, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti. Il cambio di regime avrebbe comportato l'obbligo di apertura della partita IVA anche per gli ETS che ne fossero stati ancora sprovvisti.

Proroga 5 per mille alle ONLUS - Prorogata fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di essere destinatarie della quota del 5 per mille per le ONLUS che risultavano iscritte all'anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021.

REGIMI AGEVOLATI

Verifica delle condizioni per adottare (o mantenere) il regime forfetario nel 2025

Per coloro che beneficiano del regime forfetario, è il momento di assicurarsi di poter continuare a usufruire di questo regime. D'altro canto, alcuni contribuenti in regime ordinario potrebbero verificare se aderire al regime forfetario dal 2025.

Di seguito, un breve riepilogo delle condizioni più importanti da rispettare.

In primo luogo, è fondamentale verificare se nel corso dell'anno si è rispettato il **limite di ricavi o compensi per l'accesso al regime forfetario, che è di 85.000 euro**.

Un altro aspetto da esaminare riguarda il possesso di **partecipazioni in società di persone o associazioni professionali**. Se si sono acquisite partecipazioni in società di persone o associazioni professionali, è necessario considerare di venderle entro la fine dell'anno per continuare a usufruire del regime.

Per coloro che possiedono invece **quote di società a responsabilità limitata**, è importante verificare due condizioni:

- se si "controlla" una società, ossia se si possiede, direttamente o indirettamente, più del 50% delle sue quote. Questo controllo può essere anche indiretto, cioè ottenuto attraverso parenti entro il terzo grado (ad es. zio e nipote) o affini entro il secondo grado (i parenti del coniuge, come il suocero/a);
- se si è fatturato nei confronti della società stessa.

Se entrambe queste condizioni si verificano, sarà necessario esaminare l'ambito di attività della società. In particolare, sarà importante considerare il suo codice ATECO e confrontarlo con quello svolto dal

contribuente forfetario. **Il possesso di partecipazioni di maggioranza in società di capitali che esercitano la stessa attività svolta in proprio, rappresenta infatti un ulteriore elemento ostativo alla permanenza nel regime forfetario.**

Infine, per coloro che sono attualmente lavoratori dipendenti è importante verificare se sono state emesse fatture a favore del proprio attuale o ex datore di lavoro. Se i compensi da quest'ultimo rappresentano più del 50% del reddito totale, non si sarà più idonei a beneficiare del regime forfetario.

Novità: La Legge di Bilancio 2025 ha **innalzato a 35mila euro il limite di reddito di lavoro dipendente o pensione** che preclude l'accesso al regime forfetario. Come già chiarito anche dall'Agenzia delle Entrate escono dal regime o non possono accedervi coloro che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (innalzato a 35.000 euro dalla Legge di Bilancio 2025, con effetto dal 2025 sui redditi 2024), tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell'anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

IVA

Fatturazione elettronica obbligatoria prorogata fino al 31 dicembre 2027

Consiglio UE, decisione di esecuzione 10 dicembre 2024, n. 3150

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea – Serie L del 19 dicembre 2024 è stata pubblicata la Decisione di esecuzione (UE) n. 2024/3150 del Consiglio del 10 dicembre 2024 che autorizza l'Italia a continuare ad **applicare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria fino al 31 dicembre 2027.**

IVA

Verifica "esportatori abituali" per il 2025

Come di consueto, già alla fine dell'anno, i soggetti passivi che hanno effettuato operazioni con l'estero in regime di non imponibilità IVA possono iniziare le prime verifiche sull'opportunità di acquisire la qualifica di **"esportatore abituale"**.

Lo status di esportatore abituale si acquisisce avendo registrato, nell'anno solare precedente (o nei 12 mesi precedenti - cosiddetto plafond "mobile"), un ammontare di corrispettivi derivanti da cessioni all'esportazione e operazioni assimilate, servizi internazionali e cessioni intracomunitarie, superiore al 10% del volume d'affari "rettificato" (art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 746/1983).

L'esportatore abituale potrà utilizzare, nel corso del 2025, il plafond maturato nel 2024 per acquistare beni e servizi in Italia, nonché per effettuare importazioni, senza applicazione dell'IVA (art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972). Per farlo sarà necessario predisporre e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, **prima di effettuare l'operazione, una dichiarazione d'intento** conformemente al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate (Provvedimento n. 96911/2020).

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Tasso di interesse legale al 2% dal 1° gennaio 2025

Ministero dell'Economia e delle Finanze, D.M. 10 dicembre 2024

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il decreto 10 dicembre 2024 (G.U. n. 294 del 16 dicembre 2024), ha fissato la nuova misura del tasso d'interesse legale ai sensi dell'art. 1284 c.c. che, **a partire dal 1° gennaio 2025, sarà pari al 2%** in ragione d'anno.

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali e previdenziali quali, per esempio:

- ravvedimento operoso;
- imposta di registro su più annualità locazioni;
- diritto usufrutto e nuda proprietà;
- calcolo somme aggiuntive su omesso o ritardato pagamento contributi previdenziali e assistenziali;
- pagamento prestazioni pensionistiche e previdenziali.

Tassi d'interesse legale nel tempo:

- dal 01.01.1886: 4%
- dal 21.04.1942: 5%
- dal 16.12.1990: 10%
- dal 01.01.1997: 5%
- dal 01.01.1999: 2,50%
- dal 01.01.2001: 3,50%
- dal 01.01.2002: 3%
- dal 01.01.2004: 2,50%
- dal 01.01.2008: 3%
- dal 01.01.2010: 1%
- dal 01.01.2011: 1,50%
- dal 01.01.2012: 2,50%
- dal 01.01.2014: 1%
- dal 01.01.2015: 0,50%
- dal 01.01.2016: 0,20%
- dal 01.01.2017: 0,10%
- dal 01.01.2018: 0,30%
- dal 01.01.2019: 0,80%
- dal 01.01.2020: 0,05%
- dal 01.01.2021: 0,01%
- dal 01.01.2022: 1,25%
- dal 01.01.2023: 5,00%
- dal 01.01.2024: 2,50%.

IMPOSTE INDIRETTE

La natura del bollo in fattura

L'Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito che l'imposta di bollo da apporre sulle fatture è **a carico del soggetto che emette la fattura** mentre il soggetto che la riceve è solo un obbligato in solido all'imposta. Da ciò deriva che:

- la marca da bollo riaddebitata al cliente non può essere indicata come "spesa anticipata in nome e per conto del cliente" ai sensi dell'art. 15, D.P.R. n. 633/1972;
- il suo riaddebito va a far parte dei compensi e deve essere assoggetta al medesimo trattamento IVA degli stessi.

Con la Risposta ad interpello n. 428 del 12 agosto 2022, l'Agenzia delle Entrate, con riferimento alla fatturazione di un professionista che si avvaleva del **regime forfetario** di determinazione del reddito (art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014) aveva espresso il parere che "l'importo del bollo addebitato in

fattura al cliente assuma la natura di ricavo o compenso e concorra alla determinazione forfetaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 190 del 2014".

Ma le conclusioni riportate dall'Agenzia non riguardano solo i soggetti forfetari ma tutti i contribuenti che, per diversi motivi, saranno obbligati ad apporre in fattura l'imposta di bollo nella misura fissa di euro 2,00 (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972). Compresi i fornitori degli *esportatori abituali* che emetteranno fatture non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 o i professionisti che emetteranno fatture esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.

Il riaddebito sarà invece "escluso da IVA ai sensi dell'art. 15, D.P.R. n. 633/1972" nei casi in cui l'applicazione dell'imposta di bollo derivasse proprio dall'indicazione in fattura di "spese anticipate in nome e per conto del cliente" per importo superiore ad euro 77,47.

Nella fattura elettronica, a seconda del caso specifico, l'imposta di bollo dovrà quindi essere indicata valorizzando il campo "Natura" con lo specifico codice:

- N1 (operazioni escluse da IVA);
- N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a IVA);
- N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA);
- N4 (operazioni esenti IVA).

Per un approfondimento si segnala la guida dell'Agenzia recentemente aggiornata "L'imposta di bollo sulle fatture elettroniche"

(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3394067/L%27imposta_di_bollo_sulle_fatture_elettroniche.pdf/b2df0777-7ce6-086e-2e06-02dbc83d2304).

IMPOSTE DIRETTE

Deducibilità compensi amministratori

I compensi agli amministratori di società e di enti sono **deducibili nella misura erogata nell'esercizio in base al criterio di cassa allargato** (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi erogati entro il 12 gennaio dell'anno successivo). L'applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del "professionista" che fattura compensi di "amministratore": in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

In caso di bonifico è rilevante il momento in cui l'emolumento entra nella disponibilità del beneficiario. Nel caso di pagamento con assegno bancario, rileva invece la data di emissione del titolo.

REGIMI AGEVOLATI

Verifica dei limiti per liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificata 2025

Come ogni anno, nei primi giorni di gennaio è buona cosa verificare il regime fiscale e contabile applicabile nell'esercizio e, in particolare, se può ancora essere mantenuto l'eventuale regime agevolato adottato nell'esercizio precedente.

Ricordiamo, per esempio, che **può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale** soltanto chi ha rispettato, nell'esercizio precedente, il seguente limite di volume d'affari:

- 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese che esercitino attività diverse dalla prestazione di servizi.

Per quanto riguarda invece i regimi contabili, il limite dell'ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente **ammesse al regime di contabilità semplificata** (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in:

- 500.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
- 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Il predetto limite non si applica agli esercenti arti e professioni che adottano naturalmente il regime di contabilità semplificata a prescindere dall'ammontare dei compensi percepiti (fatta salva l'opzione per il regime ordinario).

IMPRESE

Limiti per la tenuta della contabilità di magazzino 2025

Ricordiamo che **sono obbligati alla tenuta della contabilità di magazzino** i soggetti che per due esercizi consecutivi abbiano superato entrambi i seguenti limiti:

- ricavi 5.164.000,00 euro;
- rimanenze finali 1.100.000 euro.

L'obbligo di contabilità di magazzino decorre dal secondo anno successivo al verificarsi delle accennate condizioni e cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l'ammontare dei ricavi e il valore delle rimanenze finali risultano inferiori ai sopracitati limiti.

REGIMI CONTABILI

La registrazione degli incassi e dei pagamenti a cavallo d'anno nel regime "di cassa"

In vista della chiusura dell'esercizio, ai fini di effettuare correttamente le registrazioni e quindi l'imputazione di costi e ricavi a cavallo d'anno, occorre individuare quando i compensi si considerano percepiti e quando i costi pagati, ovvero quando diventano fiscalmente rilevanti.

Tale problema rileva particolarmente per i professionisti e per le imprese minori in contabilità semplificata, che a seguito dall'abrogazione del regime di competenza (avvenuto nel 2017), adottano anch'esse il regime di cassa.

La questione si pone soprattutto per gli incassi e i pagamenti effettuati con strumenti diversi dal contante, come assegni, bonifici e carta di credito.

Nel caso di **utilizzo dei contanti** il momento del pagamento e quello dell'incasso coincidono e rileva il momento della consegna (o ricezione) del denaro.

Se il **pagamento** avviene invece **con assegno bancario o circolare**, il compenso si considera percepito quando si entra nella disponibilità del titolo di credito, ovvero quando il titolo viene consegnato materialmente; il momento di consegna coincide con la data indicata sull'assegno. Non rileva se il versamento avviene in un secondo momento o in un successivo periodo d'imposta.

Nell'ipotesi in cui il **pagamento** avviene **con bonifico** rileva la cosiddetta "data disponibilità" che è la data in cui avviene l'accredito sul conto corrente ed il momento in cui il professionista o l'impresa può utilizzare il denaro.

Se un cliente effettua un **pagamento con la carta di credito**, il compenso rileva quando avviene l'accredito della somma sul conto corrente del fornitore. Viceversa, in materia di deducibilità, un costo è deducibile nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta.

IRPEF

Pubblicate le Tabelle ACI dei costi chilometrici di autovetture e motocicli per la determinazione dei fringe benefit 2025

Agenzia delle Entrate, Comunicato 30 dicembre 2024

Pubblicate in GU n. 304 del 30 dicembre 2024, S.O., le tabelle ACI 2025, che devono essere utilizzate per individuare il reddito in natura dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Le tabelle recepiscono tra l'altro la **nuova modalità di calcolo del fringe benefit**, prevista dalla legge di Bilancio 2025. L'art. 1, comma 48, della Manovra, infatti, prevede la modifica all'art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR. Per effetto del comma 48, ai fini della determinazione del reddito da lavoro dipendente, per le autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e autocaravan indicati nell'art. 54, comma 1, lett. a), c) e m) del Codice della strada, di cui al D.Lgs. n. 285/1992, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con **contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico convenzionale**, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

CONTRATTI STIPULATI DAL 1° GENNAIO 2025	
Valori di emissione di CO2 del veicolo	Percentuale per la determinazione del <i>fringe benefit</i>
Non superiori a 60g/km	50%
Veicoli a trazione elettrica	10%
Veicoli <i>plug-in</i>	20%

La predetta percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

In sostanza, la nuova disposizione:

- sostituisce il criterio alla base della determinazione del fringe benefit, passando dal livello di emissione di anidride carbonica alla tipologia di veicolo in base all'alimentazione;
- varia le percentuali da applicare al costo chilometrico ACI.

Prima delle modifiche, infatti, il fringe benefit era calcolato in misura pari al 25% per i veicoli con emissioni di CO2 fino a 60 g/km, 30% con emissioni tra 60 e 160 g/km, 50% con emissioni tra 160 e 190 g/km e al 60% con emissioni superiori a 190 g/km.

APPROFONDIMENTI

IVA

Le modalità di compensazione del credito IVA

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2024 può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2025 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2024), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

L'eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile; il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

I contribuenti “virtuosi” che hanno ottenuto un punteggio ISA, calcolato sul periodo d'imposta 2023, pari ad almeno 8 (anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi) sono esonerati, fino a 50.000 euro all'anno, dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti, maturati sulla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d'imposta 2024 o, alternativamente, il punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il voto ISA relativo al periodo d'imposta 2022 e a quello precedente. Per i contribuenti che invece hanno ottenuto per il medesimo periodo un **punteggio almeno pari a 9 è previsto l'esonero per importi fino a 70.000 euro.**

Per il periodo d'imposta 2024 la dichiarazione IVA può essere presentata dal 1° febbraio 2025 fino al 30 aprile 2025.

In tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è consentito l'utilizzo dell'home banking.

La **trasmissione telematica delle deleghe di pagamento** recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 5.000 euro può essere effettuata non prima che siano trascorsi 10 giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata.

Chi avesse maturato nel 2023 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2024, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2023) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2024, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2024.

Ricordiamo che:

- è vietato l'utilizzo in compensazione di crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato);
- è possibile pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Fino all'ammontare di 30.000 euro l'eccedenza IVA a credito può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l'asseverazione.

La detrazione IVA a cavallo d'anno 2024-2025

Si riepilogano le regole da applicare in materia di trasmissione delle fatture e di detrazione dell'IVA sugli acquisti, e in particolare di quelle (diverse dalla regola generale) applicabili per le fatture ricevute "a cavallo d'anno".

La **fattura immediata** deve essere **emessa entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione**, determinata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Nel caso di **fattura differita**, invece, **la trasmissione può avvenire entro il giorno 15 del mese successivo** rispetto a quello in cui sono state effettuate le operazioni, sempre considerando l'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 per la determinazione del momento di "effettuazione" dell'operazione ai fini IVA.

Può dunque intercorrere un certo tempo tra la "data" esposta nella fattura elettronica e la data di effettiva consegna della stessa.

Con la Circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato alla sussistenza di **due presupposti**:

- il primo **sostanziale** relativo all'effettuazione dell'operazione;
- il secondo **formale** relativo al possesso della regolare fattura da annotare sul registro IVA.

Quindi **per potere detrarre l'IVA sugli acquisti è necessario che la fattura sia ricevuta e contabilizzata**.

La data della fattura è solo uno degli elementi da prendere in considerazione, che passa in secondo piano rispetto alla **data di ricezione**, il tutto in un quadro che, alla luce dei tempi concessi per l'emissione delle e-fatture, comporta normalmente uno sfasamento temporale tra data della fattura e data di ricezione da parte del destinatario.

L'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, nella sua formulazione attuale, prevede che "entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente".

La regola generale quindi prevede che **la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l'operazione è stata effettuata in tale mese**, ma l'ultima parte dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un'eccezione di fondamentale importanza: la disposizione **non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente**.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo "retrodatare" la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

ESEMPIO: Un bene viene consegnato in data 23 dicembre 2024. Il fornitore emette fattura immediata, avente data 23 dicembre 2024, ma, avendo 12 giorni a disposizione per la trasmissione del file XML al Sistema di Interscambio, procede all'invio in data 2 gennaio 2025. La fattura viene consegnata dal SdI al destinatario ed annotata dallo stesso in pari data.

Si tratta di documento di acquisto relativo all'anno precedente per cui, anche se la fattura si riferisce ad operazione del mese precedente (dicembre 2024), non vale la regola che consente la detrazione nel medesimo mese in caso di annotazione entro il giorno 15 del mese successivo.

Ne consegue che l'imposta potrà essere legittimamente detratta a partire dal mese di gennaio 2025, ad avvenuta registrazione.

Inoltre, nel caso in cui una fattura, **recapitata nel 2024**, non venga registrata in tale anno, affinché sia possibile portare in detrazione l'IVA, l'annotazione dovrà essere effettuata entro il termine previsto per la dichiarazione IVA, ovvero entro il 30 aprile 2025, in **apposito sezionale** – o comunque con una tecnica che consenta di distinguere dalle fatture "correnti". L'IVA dovrà concorrere al modello IVA 2025 riferimento 2024, e non essere invece considerata nella liquidazione periodica del 2025, nella quale viene effettuata la registrazione.

SINTESI

Fattura emessa dicembre 2024 a	Ricevuta e registrata a dicembre 2024	Detrazione in dicembre 2024
	Ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025 (entro aprile 2025)	Detrazione in Dichiarazione IVA del 2024 e registrazione tramite sezionale
	Ricevuta nel 2024 ma registrata nel 2025 (dopo aprile 2025)	Detrazione non ammessa
	Ricevuta e registrata a gennaio 2025	Detrazione ammessa a gennaio 2025

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Domenica 12 gennaio 2025	Liquidazione compensi amministratori	Termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato.	Società	
Mercoledì 15 gennaio 2025	Assistenza fiscale - Comunicazione	Comunicazione preventiva ai lavoratori dipendenti della disponibilità a prestare assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi dell'anno precedente.	Sostituti di imposta che prestano l'assistenza fiscale	
Venerdì 31 gennaio 2025	Trasmissione spese al Sistema TS	Termine per trasmettere telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie/veterinarie incassate nel II semestre 2024 da parte dei soggetti interessati dall'obbligo.	Professionisti/operatori sanitari	Telematica